CAPITOLO VI

Trasporto

22. Le carni di selvaggina devono essere spedite in modo che siano protette durante il trasporto da qualsiasi elemento che possa contaminarle o alterarle, tenuto conto della durata e delle condizioni di trasporto nonché dei mezzi a tale scopo utilizzati. In particolare, i veicoli adibiti al trasporto delle carni suddette devono essere attrezzati in modo da garantire che le temperature fissate ai punti 20 e 21 non vengano superate.

Proposta di decisione del Consiglio che istituisce una misura finanziaria comunitaria per l'eradicazione della brucellosi degli ovini e dei caprini

COM(89) 498 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 30 ottobre 1989)

(89/C 327/08)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il persistere della brucellosi nelle greggi ovine e caprine, specialmente nel bacino mediterraneo, costituisce un grave pericolo per la salute delle persone e degli animali;

considerando che il persistere di detta malattia ostacola la libera circolazione di ovini e caprini;

considerando che l'eradicazione della malattia costituisce un'esigenza inderogabile ai fini della realizzazione — per quanto riguarda gli scambi di ovini e caprini e dei relativi prodotti e sottoprodotti — del mercato interno nel settore degli ovini e dei caprini, nonché per aumentare la produttività dell'allevamento e, di conseguenza, per migliorare il livello di vita della popolazione occupata in questa attività;

considerando che gli Stati membri colpiti dalla brucellosi degli ovini e dei caprini devono presentare un piano di eradicazione della malattia;

considerando che è inoltre necessario stabilire le condizioni in materia di macellazione, isolamento, pulizia e disinfezione e per quanto riguarda l'utilizzazione di taluni prodotti animali;

considerando che il contributo finanziario della Comunità verrà erogato sotto forma di rimborso agli Stati membri di parte del premio di macellazione versato ai proprietari di ovini e caprini infetti a titolo di compensazione per la macellazione degli animali in questione;

considerando che i piani di eradicazione devono comprendere misure che garantiscano l'efficacia dell'azione intrapresa; che è opportuno adottare una procedura di stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, grazie alla quale le suddette misure possano essere adottate ed adeguate in funzione dell'evoluzione della situazione;

considerando che gli Stati membri devono essere tenuti regolarmente informati dei progressi registrati nell'applicazione delle misure intraprese,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Francia, la Grecia, l'Italia, la Spagna ed il Portogallo devono presentare, anteriormente al 1° gennaio 1990, un piano di eradicazione della brucellosi (Brucella melitensis) degli ovini e dei caprini.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) del Consiglio, relativo alle condizioni sanitarie che disciplinano gli scambi intracomunitari di ovini e caprini, inoltre per «prova ufficiale della brucellosi» si intende qualsiasi prova sierologica del tipo descritto nell'allegato C di detto regolamento o qualsiasi altra prova riconosciuta conformemente alla procedura prevista all'articolo 12.

Articolo 3

Il piano di cui all'articolo 1 deve:

1) indicare le autorità centrali cui spetta l'applicazione ed il coordinamento del piano;

2) garantire che la presenza, accertata o sospetta, della brucellosi sia obbligatoriamente ed immediatamente notificata all'autorità competente;

3) disporre la compilazione di un registro delle aziende che praticano l'allevamento ovino e caprino;

4) essere concepito in modo tale che, una volta ultimato, le aziende siano classificate come ufficialmente indenni da brucellosi o indenni da brucellosi;

5) vietare il trattamento della brucellosi al solo scopo terapeutico;

6) indicare chiaramente le zone del territorio nelle quali deve essere effettuata la vaccinazione contro la brucellosi e le zone in cui essa deve essere vietata;

7) precisare il numero e l'ubicazione delle aziende e degli animali che devono essere sottoposti a prove durante ciascuno degli anni di durata del piano;

8) specificare le dotazioni finanziarie nazionali per l'eradicazione della brucellosi degli ovini e dei caprini e la ripartizione delle dotazioni tra le varie voci, in particolare indicando i costi unitari stimati versati a compensazione delle macellazioni, nonché i costi globali stimati su base annua per l'esecuzione delle operazioni;

9) prevedere il controllo dei movimenti di ovini e caprini;

10) disporre l'immediata ed adeguata compensazione dei proprietari degli ovini e dei caprini macellati, in quanto risultati positivi ad una prova ufficiale della brucellosi o sospettati, da parte dell'autorità competente, di essare colpiti dalla malattia;

11) garantire che le autorità ufficiali competenti provvedano, qualora in un'azienda sia presente un animale che si sospetta infetto dalla brucellosi, ad eseguire al più presto indagini allo scopo di confermare od escludere la presenza della malattia.

In attesa degli esiti di tali indagini, le autorità ufficiali competenti impongono:

— che l'azienda sia posta sotto controllo ufficiale,

— il divieto di entrata o di uscita dall'azienda di animali, tranne nei casi autorizzati dalle autorità ufficiali competenti a scopo di macellazione immediata,

— l'isolamento, nell'azienda, degli animali sospetti;

12) garantire che le imposizioni di cui all'articolo 11 non vengano annullate finché non sia stata ufficialmente esclusa la presenza o la sospetta presenza della brucellosi nell'azienda interessata;

13) garantire che, ove la presenza della brucellosi in un'azienda sia ufficialmente confermata, le autorità ufficiali competenti prendano adeguati provvedimenti per evitare qualsiasi possibilità di diffusione della malattia, in particolare disponendo che:

— siano vietate l'entrata o l'uscita di animali dal gregge interessato, salvo i casi autorizzati dalle autorità ufficiali competenti a scopo di macellazione immediata;

— gli animali in cui è stata ufficialmente constatata la presenza della brucellosi e gli animali da essi infettati siano isolati nell'ambito del gregge;

— gli altri animali siano sottoposti immediatamente ad un prova ufficiale della brucellosi;

— gli animali in cui è stata ufficialmente constatata la presenza della brucellosi, gli animali sottoposti alla prova di cui al terzo trattino e risultati positivi e gli animali ritenuti infetti dall'autorità competente siano isolati e marchiati, in attesa di essere macellati conformemente all'articolo 4;

— il latte proveniente dagli animali infetti possa essere utilizzato solo come alimento per gli animali della stessa azienda, previo trattamento termico adeguato;

— il latte proveniente da animali non infetti presenti in un'azienda infetta non possa essere trasportato al di fuori dell'azienda infetta, tranne che per essere sottoposto ad adeguato trattamento termico;

— il latte proveniente da animali non infetti presenti in un'azienda infetta sia utilizzato per la produzione di formaggio nell'azienda stessa e, prima della trasformazione, sia sottoposto a trattamento termico appropriato;

— le carcasse, le mezzene, i quarti, i pezzi e le interiora di animali infetti, destinati ad essere utilizzati come alimenti per animali, siano trattati in modo da evitare possibilità di contaminazione;

— i feti, gli animali nati morti o gli animali giovani morti in conseguenza della brucellosi e le placente siano diligentemente eliminati e distrutti immediatamente, salvo qualora debbano essere previamente esaminati;

— la paglia, lo strame o qualsiasi altro materiale e sostanza che sia venuta a contatto con gli animali infetti o con le placente siano eliminati immediatamente, bruciandoli o seppellendoli, dopo averli imbevuti di disinfettante;

— i regolamenti ufficiali in materia di controllo degli stabilimenti, come gli impianti di distruzione delle carcasse, garantiscano l'assenza di rischi che il materiale prodotto possa diffondere la brucellosi;

— il letame proveniente dai ripari o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali sia immagazzinato in luoghi inaccessibili agli animali dell'azienda, trattato con disinfettanti appropriati e tenuto in

deposito per almeno tre settimane. L'impiego di disinfettante non è richiesto qualora il letame sia coperto di uno strato di terra. Il liquame proveniente dai ripari e da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali deve essere disinfettato qualora non venga raccolto contemporaneamente al letame.

Articolo 4

I piani degli Stati membri devono garantire che gli animali in cui la presenza della brucellosi è stata confermata da una prova ufficiale della brucellosi e gli animali considerati colpiti dalle autorità ufficiali competenti a seguito di esami batteriologici, patologici o allergici, siano macellati sotto controllo ufficiale al più presto e comunque non oltre 30 giorni dopo la notifica ufficiale, al proprietario od alla persona che ha in consegna gli animali, dei risultati della prova o degli esami, nonché dell'obbligo cui è tenuto, nell'ambito del piano di eradicazione, di consegnare entro il termine prefissato gli ovini e/o i caprini in questione perché vengano macellati.

Articolo 5

Il piano di cui all'articolo 1 deve inoltre garantire che:

1) dopo la macellazione degli animali di cui all'articolo 4 e prima di ripopolare il gregge, i ripari e gli altri locali di stabulazione, nonché tutti i contenitori, le attrezzature e gli utensili utilizzati per gli animali, siano puliti e disinfettati sotto controllo ufficiale, conformemente alle istruzioni del veterinario ufficiale. I pascoli che sono stati frequentati dagli animali in questione non possono essere utilizzati prima che siano trascorsi 60 giorni dalla rimozione degli animali stessi;

2) tutti i mezzi di trasporto, i contenitori e le attrezzature siano puliti e disinfettati dopo il trasporto di animali da un'azienda infetta o di materiale proveniente da tali animali o di materiali o sostanze che siano venuti a contatto con detti animali. Le zone di carico degli animali devono essere pulite e disinfettate dopo l'uso;

3) il disinfettante da utilizzare e la sua concentrazione siano autorizzati dall'autorità ufficiale competente;

4) dopo la macellazione degli animali di cui all'articolo 4 e prima di provvedere al ripopolamento del gregge, nessun animale possa lasciare l'azienda infetta, tranne nei casi autorizzati dall'autorità ufficiale competente a scopo di immediata macellazione;

5) le prove ufficiali della brucellosi siano effettuate nell'azienda infetta interessata per confermare l'avvenuta eliminazione della malattia;

6) l'azienda infetta non sia ripopolata con animali da allevamento finché gli animali di oltre sei mesi rimanenti nell'azienda a scopo di allevamento siano stati sottoposti ad una o più prove ufficiali della brucellosi. Tuttavia, gli ovini e i caprini che sono stati vaccinati conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) vanno sottoposti alle prove di cui sopra all'età di 18 mesi;

7) qualora venga diagnosticata la presenza di brucellosi in ovini o caprini che

— sono ritornati dal periodo di transumanza,

— frequentano regolarmente ovini e caprini di altre aziende al pascolo, durante la mungitura o per altri scopi,

tutte le aziende i cui animali abbiano avuto contatti per transumanza, pascolo, mungitura o altri scopi siano considerate come un'unica vasta azienda infetta e siano sottoposte a prove ufficiali della brucellosi allo scopo di constatare l'avvenuta eliminazione della malattia.

Articolo 6

La Commissione esamina i piani elaborati dalle autorità degli Stati membri interessati per accertare se possiedono i requisiti per essere riconosciuti o se debbano esservi apportate modifiche. I piani, comprese le eventuali modifiche, devono essere approvati conformemente alla procedura prevista all'articolo 12.

Articolo 7

La misura predisposta dalla presente decisione beneficia del contributo finanziario della Comunità.

Articolo 8

1. Il contributo finanziario della Comunità è erogato a titolo di compensazione ai proprietari degli animali macellati conformemente all'articolo 4, per un periode di tre anni a decorrere dalla data stabilita dalla Commissione nella sua decisione di approvazione dei piani di cui all'articolo 1.

2. L'importo stimato del contributo a carico del bilancio comunitario, da iscrivere nel capitolo concernente le spese relative all'agricoltore, è fissato a 15 milioni di ECU per la durata del periodo di cui al paragrafo 1.

Articolo 9

1. A condizione che tutte le misure previste siano applicate e siano conformi al piano approvato conformemente all'articolo 12, le spese sostenute dagli Stati membri in virtù dell'articolo 4 beneficiano del contributo finanziario della Comunità limitatamente all'importo di cui all'articolo 8.

2. La Comunità rimborsa agli Stati membri 40 ECU per ogni ovino e caprino macellato nell'ambito del piano di eradicazione e delle misure di cui all'articolo 4.

3. Modalità particolari di applicazione del presente articolo sono adottate, ove occorra, conformemente alla procedura di cui all'articolo 12.

Articolo 10

1. Le domande di pagamento devono concernere le macellazioni effettuate dagli Stati membri durante l'anno civile e devono essere presentate alla Commissione anteriormente al 1° luglio dell'anno successivo.

2. La Commissione adotta una decisione sull'aiuto previa consultazione del comitato previsto all'articolo 12.

3. Modalità particolari di applicazione del presente articolo sono adottate, ove occorra, conformemente alla procedura prevista all'articolo 12.

Articolo 11

Gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio [1] si applicano mutatis mutandis.

Articolo 12

1. La Commissione è assistita dal comitato veterinario permanente (in appresso denominato il «comitato»), istituito con la decisione 68/361/CEE del Consiglio [2].

2. Ove si faccia ricorso alla procedura di cui al presente articolo, si applicano le seguenti disposizioni.

3. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri viene attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

4. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

5. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 13

1. La Commissione segue gli sviluppi della situazione relativa alla brucellosi degli ovini e dei caprini negli Stati membri e l'applicazione dei piani di eradicazione.

La Commissione provvede regolarmente, almeno una volta all'anno, ad informare gli Stati membri, in seno al comitato, degli sviluppi della situazione, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità degli Stati membri, che inviano alla Commissione una relazione sui progressi realizzati, unitamente alle domande di pagamento, nonché eventuali relazioni di esperti che, agendo in nome della Comunità e su designazione della Commissione stessa, hanno effettuato ispezioni in loco.

2. Qualora il piano di eradicazione debba essere modificato in fase di esecuzione, è adottata, conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, una nuova decisione di approvazione.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Proposta di decisione del Consiglio relativa ad un contributo finanziario della Comunità per l'eradicazione della peste suina africana in Sardegna

COM(89) 499 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio del 30 ottobre 1989)

(89/C 327/09)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la peste suina africana è apparsa in Sardegna nel 1978; che la Comunità ha già adottato provvedimenti di carattere finanziario a favore dell'Italia con

[1] GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
[2] GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.